





CIRCOLO FILOLOGICO DI TORINO

STATUTO

E

REGOLAMENTO ORGANICO

CIRCOLO FILOLOGICO DI TORINO

STATUTO

APPROVATO NELL'ADUNANZA GENERALE STRAORDINARIA

DEL 1° AGOSTO 1870.



Torino 1870, Tipografia Bellardi, Appiotti e Giorsini
Doragrossa, 32.

CIRCOLO FILOLOGICO DI TORINO

STATUTO

CAPO PRIMO.

Scopo e mezzi della Società. — Diritti e doveri dei Soci.

ART. 1.

Il Circolo Filologico di Torino, costituito allo scopo di promuovere e diffondere lo studio delle lingue viventi, e di unirne gli studiosi ad utile e dilettevole convegno, a partire dal 1° ottobre 1870 sarà retto dal presente Statuto.

ART. 2.

Il Circolo, per ottenere il suo scopo, apre scuole di lingua e di letteratura, sale di trattenimento, di conversazione e di lettura, con giornali nazionali ed esteri, ed una Biblioteca; si giova di lezioni libere, che non dovranno mai uscire dal campo segnato dall'indole della Società, e di tutti quei mezzi che l'Adunanza Generale ed il Consiglio di Amministrazione crederanno opportuno di stabilire.

ART. 3.

I mezzi materiali di cui dispone il Circolo per raggiungere il suo scopo consistono:

a) Nei mobili, libri, utensili ed effetti che si trovano nel locale sociale, e che sono descritti in apposito inventario da farsi ogni anno;

b) Nelle somme esistenti in cassa ed impiegate in pubbliche Banche od in altro modo, di cui il Cassiere deve mensilmente far constare l'esistenza in seduta del Consiglio di Amministrazione;

c) Nelle quote triennali dei Soci effettivi, a termini dell'art. 4;

d) Nelle quote mensili e trimestrali e di buon ingresso dei Soci frequentatori od allievi;

e) In tutti quegli oggetti, valori, sussidi che per qualsiasi modo potranno pervenire al Circolo.

ART. 4.

I Soci si distinguono in *effettivi*, *onorari* e *frequentatori*.

I Soci effettivi sono quelli che sono sottoscritti al presente Statuto, e che lo sottoscriveranno, previa loro presentazione per parte di altro Socio effettivo, e consenso del Consiglio di Amministrazione.

I Soci effettivi hanno diritto a tutti i vantaggi sociali, e sono obbligati a sopportarne i pesi, cioè di pagare annualmente la somma di L. 40, e qualora le condizioni della Società lo richiedessero, di far fronte alle passività sociali straordinarie, sino a concorrenza di L. 20 annue ciascuno.

Essi soli prendono parte alle Assemblee Generali e possono essere eletti Membri del Consiglio di Am-

ministrazione. La loro permanenza nella Società è obbligatoria per tre anni. Volendo, dopo tal termine, presentare la loro dimissione, debbono farlo per scritto nel primo semestre del terzo anno.

In caso però di trasferimento di residenza fuori di Torino, per ragione d'impiego, o di famiglia, sono sciolti da ogni impegno pagando la quota fissa di L. 40 dell'annata in corso, o la metà soltanto della medesima se denunciano ed effettuano il trasferimento della loro residenza nei primi tre mesi dell'anno scolastico, cioè nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

I Soci effettivi debbono essere capaci di obbligarsi validamente a termini delle leggi civili.

Art. 5.

I Soci onorari non sono sottoposti ad alcun carico, e godono di tutti i vantaggi sociali. — Non possono però aver voto deliberativo, nè essere eletti ad alcuna carica sociale.

I Soci frequentatori hanno diritto di godere dei vantaggi sociali, giusta il Programma da pubblicarsi nel mese di settembre di ogni anno, mediante promessa di osservare il Regolamento che la Società crederà opportuno di stabilire, ed il pagamento di una quota mensile che non potrà eccedere L. 5, e di una quota di buon ingresso che non dovrà sorpassare L. 10. — Essi non hanno alcuna ingerenza nell'Amministrazione della Società.

Art. 6.

Tutti i lucri, guadagni, acquisti qualsiasi che la Società fa, o che le pervengono in qualunque

modo, devono essere erogati a vantaggio dell'istituzione, e non possono mai essere ripartiti tra i Soci.

Art. 7.

L'Adunanza Generale dei Soci avrà luogo ordinariamente una volta all'anno, nel mese di novembre, e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione od il Presidente crederanno opportuno di convocarla, ovvero il decimo del numero dei Soci effettivi ne faccia richiesta per scritto al Presidente, indicandone i motivi.

CAPO SECONDO.

Delle Adunanze Generali.

Art. 8.

La convocazione delle Adunanze Generali sarà resa nota ai Soci previa affissione per otto giorni nel locale della Società, coll'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 9.

L'Adunanza è valida quando il numero degli intervenuti è uguale al terzo almeno dei Soci ordinari iscritti, e le sue decisioni, prese a maggioranza assoluta, sono obbligatorie per gli assenti. Trattandosi però di riformare lo Statuto o di sciogliere la Società, per la validità dell'Adunanza dovranno intervenire i due terzi dei Soci.

In ogni caso, quando il numero soprafissato non

sia raggiunto nella prima Adunanza, se ne convoca una seconda ad otto giorni di intervallo, e le decisioni prese in questa riunione, a maggioranza assoluta, sono valevoli, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 10.

L'Adunanza Generale approva i bilanci consuntivi e presuntivi, nomina alle cariche sociali, di cui nel seguente articolo, accorda i diplomi di Socio onorario, delibera sugli interessi generali della Società, sulle riforme dello Statuto, sullo scioglimento della medesima.

Non potranno essere ammesse alla discussione le materie non portate all'Ordine del giorno.

Le proposte di iniziativa dei Soci dovranno essere presentate per iscritto al Presidente cinque giorni prima dell'Adunanza, e sottoscritte da cinque Soci almeno.

ART. 11.

L'Adunanza Generale elegge a scrutinio segreto, ed a maggioranza, assoluta un Consiglio di Amministrazione composto di 15 Membri, che durano in carica tre anni. Ogni anno nel seno di questo Consiglio, e nell'Adunanza del mese di novembre, l'Assemblea sceglie colle stesse norme il Presidente, il Vice-Presidente ed il Censore.

ART. 12.

Sia nell'Adunanza Generale che nel Consiglio di Amministrazione, la votazione è palese nelle questioni che non sono personali.

CAPO TERZO.

Degli Ufficiali della Società, e del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13.

Il Presidente è il Capo della Società, e la rappresenta in tutte le circostanze solenni, firma i bilanci annuali, le lettere commendatizie, autentica tutti i diplomi, presiede le Adunanze Generali e il Consiglio di Amministrazione, e disimpegna le altre attribuzioni conferitegli dallo Statuto e dal Regolamento.

ART. 14.

Il Vice-Presidente surroga il Presidente in tutte queste attribuzioni.

ART. 15.

Il Consiglio di Amministrazione deve adunarsi regolarmente una volta ogni quindici giorni, e più spesso, secondo i casi; la convocazione delle Adunanze straordinarie può aver luogo per iniziativa del Presidente, o per domanda scritta di tre Consiglieri, diretta al Presidente, il quale ha obbligo di secondarla.

Il Consiglio di Amministrazione elegge ogni anno nel suo seno un Segretario, un Segretario-aggiunto, un Bibliotecario, un Bibliotecario-aggiunto, un Esattore, un Cassiere, un Economo. Tutti gli Ufficiali della Società sono rieleggibili.

Art. 16.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione della Società, giusta il disposto dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale; fa i Regolamenti di servizio interno, attende alla conservazione delle proprietà sociali, prepara e presenta i bilanci consuntivi e preventivi dell'Adunanza Generale, dispone dei fondi secondo le determinazioni prese dalla medesima, nomina e stipendia i Professori, gli Impiegati ed il personale di servizio, e determina le loro attribuzioni, prende gli opportuni provvisori provvedimenti circa l'allontanamento dei Soci meno degni della Società, salvo a riferirne all'Assemblea Generale, e compie tutti quegli atti che crede convenienti per la prosperità degl'interessi materiali e morali della Società.

Art. 17.

L'ufficio del Censore è di sorvegliare all'adempimento dello Statuto, e di opporsi ad ogni atto che attenti all' integrità del medesimo.

Presentandosi il caso di inosservanza o di violazione, il Censore richiama all'ordine chi di ragione, e nel caso di resistenza, ne fa istanza per iscritto al Presidente, il quale, col consenso del Consiglio di Direzione, provvede all'immediata convocazione dell'Adunanza Generale.

Nel caso di abusi meno gravi, il Censore ne riferisce al Consiglio di Direzione per mezzo del Presidente.

Art. 18.

Il Segretario, oltre ad altre incumbenze particolari

alla sua carica, scrive gli avvisi e le convocazioni, redige i processi verbali delle sedute dell'Adunanza Generale, stende le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e riceve i doni fatti alla Società, rilasciandone ricevuta.

ART. 19.

Il Bibliotecario veglia alla conservazione ed al miglioramento della Biblioteca, all'osservanza del Regolamento relativo, e registra gli oggetti della medesima di mano in mano che pervengono alla Società.

ART. 20.

Il Segretario-aggiunto ed il Bibliotecario-aggiunto aiutano rispettivamente il Segretario e Bibliotecario nell'adempimento delle loro funzioni, e li surrogano in loro assenza.

ART. 21.

L'Esattore riscuote i proventi della Società nel modo e nel termine fissato dal Regolamento.

ART. 22.

Il Cassiere custodisce i fondi ricevuti dall'Esattore, non paga fuorchè i mandati autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, e firmati dall'Economo; ed ogni mese sottomette all'approvazione del Consiglio di Direzione un conto dell'amministrazione della cassa.

ART. 23.

L'Economo provvede alle compre di quanto occorre

alla Società, ha la sorveglianza di tutto il materiale della medesima, ne tiene l'inventario, tranne per quanto riguarda la Biblioteca.

CAPO QUARTO.

Disposizioni generali.

Art. 24.

In appositi quadri sono iscritti i promotori della Società, i membri che la compongono, quelli che vi hanno una carica, ed i Soci onorari.

Art. 25.

Nel caso di scioglimento della Società, il suo attivo, depurato da ogni debito, verrà rimesso al Municipio di Torino, che dovrà impiegarlo nella Pubblica Istruzione, e preferibilmente nell'istituire od incoraggiare scuole di lingue.

Art. 26.

Con apposito Regolamento del Consiglio di Direzione si provvederà all'esecuzione del presente Statuto ed ai particolari dell'amministrazione.

ARTICOLI ADDIZIONALI ALLO STATUTO.

1° La Direzione è autorizzata ad accordare delle sospensioni di pagamento della quota mensile a quei Frequentatori che ne faranno domanda, e che devono interrompere la loro frequentazione al Circolo. Le

esenzioni non si possono accordare per più di due mesi, e vengono consegnate su un registro speciale deposto nella Segreteria.

Durante i mesi di assenza il Frequentatore è obbligato al pagamento di una quota fissa mensile di lire due (L. 2) da pagarsi anticipatamente all'atto della domanda di esenzione. Nessuna esenzione può essere accordata al Frequentatore, che non abbia almeno un mese di presenza effettiva alla Società dalla data dell'espirazione dell'esenzione antecedente. Il Socio che non fa ritorno dopo un mese dalla espirazione dell'esenzione è considerato come moroso; dopo tre mesi, come dimissionario.

2° Le vacanze autunnali sono fissate dal 1° luglio a tutto il 30 settembre di ogni anno. Durante i tre mesi di vacanza la quota mensile è ridotta a lire cinque (L. 5) per i tre mesi, da pagarsi pure anticipatamente non più tardi del 15 luglio.

3° Durante le vacanze rimangono solo aperte le sale della Biblioteca, di conversazione ed annessi. Tuttavia la Direzione rimane incaricata di provvedere il Professore ed il locale per quei Soci che desiderassero continuare o principiare un corso qualsiasi.

Le domande per un corso, durante le vacanze, devono essere fatte da quindici Soci almeno. Esse non possono essere fatte per meno di due mesi, ed obbligano i Soci firmatari al pagamento della quota mensile normale di lire cinque.

4° La Direzione è autorizzata a disporre di 10 associazioni gratuite da conferire a quei Soci od enti morali, che crederà opportuno, e per quel tempo e con quelle norme che stabilirà.

5° La disposizione dell'alinea dell'art. 9 dello Statuto è pure applicabile alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione.

Torino il 14 settembre 1870.

Il Presidente
GIACINTO CIBRARIO

Il Censore
RAMBOSIO *Cav.* PIETRO

Per il Segretario
PIETRO ALBERTINI

REGOLAMENTO ORGANICO

APPROVATO DAL CONSIGLIO

IN SEDUTA

14 SETTEMBRE 1870.

REGOLAMENTO ORGANICO

APPROVATO DAL CONSIGLIO IN SEDUTA 14 SETTEMBRE 1870

CAPO PRIMO.

Sede della Società.

ART. 1. — Il locale deve essere situato in luogo centrale della Città. La Direzione della Società è incaricata della scelta di detto locale.

ART. 2. — L'arredamento delle sale, come la loro manutenzione, illuminazione e riscaldamento è fatto per cura dell'Amministrazione in rapporto col decoro ed i bisogni del Circolo e coi mezzi sociali, di cui l'Amministrazione può disporre, giusta il bilancio presuntivo approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.

ART. 3. — L'Amministrazione provvede a che il locale sia composto di sale di convegno, di biblioteca e lettura, di una sala per la Direzione, di una camera per la guardaroba e di sale per le scuole.

ART. 4. — Non è lecito fumare nelle sale di biblioteca e nelle scuole, ed in quelle altre sale che il Consiglio di Amministrazione crederà indicare.

CAPO SECONDO.

Dei Soci onorarii ed effettivi.

Art. 5. — I Soci si distinguono in onorari ed effettivi. I Soci onorari vengono nominati dall'Assemblea Generale, dietro proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6. — L'ammissione a Socio effettivo vien fatta a termini dell'art. 4 dello Statuto. La firma posta dal Richiedente all'esemplare dello Statuto Sociale steso su carta da bollo lo obbliga all'esatta osservanza dello Statuto e dei Regolamenti emanati dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 7. — Il Socio deve pure firmare una domanda d'ammissione alla Società tenuta su apposito libro a stampa, nella quale vengono indicati l'età, la condizione sociale ed il domicilio del Socio.

Art. 8. — Il pagamento della quota fissa annua di lire 40, cui è tenuto il Socio effettivo, deve essere fatto in quattro rate bimestrali anticipate, nei primi quattro bimestri susseguenti all'ingresso nella Società, in modo che entro otto mesi dalla ammissione ciascun Socio effettivo abbia interamente pagata la predetta quota annua fissa del primo anno, entro venti mesi abbia pagato la quota del secondo anno, entro trentadue mesi la quota del terzo anno.

Art. 9. — L'obbligazione triennale del Socio effettivo tanto per la quota fissa quanto della eventuale parte dal 1° giorno del mese in cui ha presentato la sua domanda d'ammissione.

Ogni Socio effettivo è pure annualmente tenuto a pagare una quota annua eventuale sino a concorrenza di L. 20, qualora il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell' Assemblea Generale, lo richiedesse.

Il pagamento della quota eventuale deve essere fatto nei modi e termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10. — In caso di non effettuato pagamento tanto della quota fissa come della eventuale, nel modo e termine prescritti dal presente Regolamento, il Socio effettivo decade da ogni diritto verso la Società, ed il Consiglio d'Amministrazione può incaricare il Presidente di procedere contro di lui a termini delle leggi civili.

Art. 11. — Il Socio effettivo è obbligato ad una permanenza triennale da computarsi dalla data della sua iscrizione. Le sue dimissioni prima dello spirare di tal termine non sono accettate, salvo pel motivo di trasferimento di residenza fuori di Torino, nel qual caso però deve far constare della verità di tale motivo.

In ogni caso le dimissioni tanto per motivo di trasferimento, quanto allo spirare del termine fisso, devono essere presentate secondo le norme prescritte dall'articolo 4 dello Statuto.

Art. 12. — Il Socio effettivo non può introdurre nel locale sociale persone estranee al Circolo senza il permesso di un Membro della Direzione. Non può esportare libri o giornali o qualunque oggetto di proprietà sociale senza autorizzazione speciale accordata con deliberazione del Consiglio.

Art. 13. — Il Socio effettivo è tenuto alla rifusione

di qualunque danno possa arrecare alle proprietà sociali.

ART. 14. — Qualunque proposta od osservazione deve esser fatta dal Socio effettivo con lettera diretta al Presidente, alla quale, il Presidente risponderà nel più breve tempo possibile.

CAPO TERZO.

Dei Frequentatori.

ART. 15. — È instituita nel Circolo una classe di Soci, sotto la denominazione di *Frequentatori*, la quale è ammessa a godere dei vantaggi che il Circolo procura ai Soci effettivi. I Frequentatori non hanno alcuna ingerenza nella Amministrazione della Società e sono retti dal presente Regolamento, che essi debbono scrupolosamente osservare.

ART. 16. — Il Frequentatore paga una tassa d'ingresso di L. 5 ed una quota mensile pure di L. 5. La permanenza nella Società è obbligatoria pei primi tre mesi, in seguito l'obbligo della permanenza è mensile.

ART. 17. — La domanda d'ammissione a Socio frequentatore deve esser fatta in iscritto e corredata dalle indicazioni di età, condizione sociale e di domicilio di chi intende associarsi. Il modulo di domanda è stampato e tenuto a registro nella sala di Direzione. Il nome del Richiedente vien pubblicato nella sala di lettura per tre giorni consecutivi, e se non vien sollevato nessun ostacolo per parte dei Soci, il Richiedente viene ammesso.

ART. 18. — Non sono ammesse le domande dei Candidati già Soci del Circolo, se questi prima di cessare di far parte della Società non hanno adempiuto a tutti gli obblighi imposti dallo Statuto e dai Regolamenti, come pure di quelli che fossero stati espulsi dalla Società d'ordine del Consiglio.

ART. 19. — Le domande, che per qualunque motivo non vengono accettate, hanno risposta con lettera raccomandata.

ART. 20. — Il pagamento della tassa d'ingresso e della quota del primo mese deve esser fatta all'atto della domanda. In caso di non accettazione la somma pagata viene restituita.

ART. 21. — Quando la data della domanda è anteriore alli 15 del mese la quota vale pel mese in corso, dopo il 15 vale pel mese seguente.

ART. 22. — Il pagamento delle quote mensili deve effettuarsi entro la prima quindicina d'ogni mese, dopo il 15 i Frequentatori in ritardo di pagamento sono considerati come morosi. Alli 2 d'ogni mese vien pubblicata su apposita tabella nel locale sociale il nome dei morosi del mese antecedente.

ART. 23. — Il Frequentatore che intende dare le proprie dimissioni deve porre la propria firma su apposito registro, oppure farle pervenire alla Direzione con lettera raccomandata. Le dimissioni che vengono presentate non sono accettate se il Frequentatore che le presenta non ha pagate le quote dovute e se non le presenta prima del 15 del mese, al termine del quale egli vuol cessare di frequentare il Circolo.

ART. 24. — I Frequentatori morosi di tre mesi vengono radiati dal registro. I loro nomi sono pubblicati nelle sale del Circolo.

ART. 25. — Nel locale sociale devesi usare dei mobili con riguardo, ed ognuno è tenuto alla rifusione dei danni che può cagionare.

ART. 26. — Non è lecito introdurre persone estranee al Circolo nel locale sociale e nelle scuole senza prima aver chiesto ed ottenuto il permesso da un Membro della Direzione. È pure rigorosamente vietato l'esportare dal Circolo libri, giornali o qualunque altro oggetto di proprietà sociale.

ART. 27. — Nella sala di lettura è tenuto un apposito libro, su cui i Soci possono esporre le loro proposte od osservazioni, alle quali risponde il Presidente entro tre giorni.

CAPO QUARTO.

Del Consiglio d'Amministrazione.

ART. 28. — Al Consiglio d'Amministrazione è affidato il regolare andamento della Società, è quindi suo speciale dovere il provvedere a tutto ciò che esso crede possa contribuire al buon andamento ed al maggior incremento del Circolo.

ART. 29. — Il Consiglio si raduna ogni quindici giorni ed ogni qualvolta i bisogni della Società lo richiedono. Le lettere di convocazione sono spedite ai membri del Consiglio due giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

ART. 30. — L'Ordine del giorno non porta che le proposte comunicate al Segretario la vigilia della seduta. Le proposte non portate all'Ordine del giorno non vengono discusse, se non dopo ottenuto il consenso della maggioranza.

Art. 31. — L'Ordine del giorno deve essere visibile ai signori Consiglieri almeno il giorno prima di quello fissato per la seduta, nella sala di Direzione.

Art. 32. — All'ora stabilita per l'adunanza, e prima che il Presidente dichiari aperta la seduta, il Segretario procede alla registrazione dei Consiglieri presenti, e, verificata la legalità del numero, il Presidente apre la seduta. L'adunanza è valida quando siano presenti almeno otto Consiglieri. Se l'adunanza non ebbe luogo per mancanza di numero, se ne convoca una seconda, in cui basterà la presenza di quattro Consiglieri.

Art. 33. — Aperta la seduta il Segretario dà lettura dell'Ordine del giorno, indi il Presidente apre la discussione sui singoli articoli.

Art. 34. — Esaurita la discussione di un articolo, e prima di chiuderla, il Presidente deve chiedere se nessun Consigliere intende opporvisi.

Art. 35. — Ogni Consigliere per poter parlare in favore, in merito o contro una proposta, deve chiedere al Presidente la parola. Durante la seduta nessun Consigliere può parlare se non dopo aver chiesta ed ottenuta la parola, che vien concessa dal Presidente ai Richiedenti nell'ordine con cui fu chiesta.

Art. 36. — Le proposte vengono approvate per squittinio segreto, o per appello nominale, o per alzata di mano. L'autore della proposta, su cui cade la votazione, ha diritto di determinare il modo con cui sia votata la sua proposta, come pure di chiedere venga tenuto conto del voto dei singoli Consiglieri, salvo il caso di squittinio segreto.

Art. 37. — Di ogni seduta deve redigersi dal Se-

gretario, o da chi per esso, regolare processo verbale, il quale deve sottoporsi all'approvazione del Consiglio nella susseguente seduta, e venir firmato dal Presidente.

Art. 38. — È considerata come illegale e non avvenuta qualunque decisione presa senza l'osservanza del presente Regolamento.

Art. 39. — Il Consigliere, che per qualunque motivo non potesse intervenire alla seduta, è tenuto ad esporre per lettera al Presidente le ragioni per cui non interviene, ed il Presidente deve comunicarle al Consiglio.

Art. 40. — Il Consigliere che manca alle sedute per tre volte consecutive, senza esporre le proprie ragioni al Presidente, vien presunto dimissionario, ed il Presidente è tenuto a denunciarlo all'Assemblea Generale prossimiore.

CAPO QUINTO.

Degli Ufficiali della Società.

Art. 41. — Sono Ufficiali della Società tutti quei Membri del Consiglio che coprono una carica. Tali sono: il Presidente, il Vice-Presidente, il Censore, il Segretario, l'Esattore, il Cassiere, l'Economo ed il Bibliotecario.

Art. 42. — Il Presidente è il capo legale della Società. Esso convoca e presiede le Adunanze Generali e le sedute del Consiglio. È arbitro nelle questioni personali. A lui debbono essere indirizzate le domande di ammissione e di dimissioni, le pro-

poste e le lagnanze tanto dei Soci che dei Consiglieri. Egli rappresenta il potere esecutivo, e da lui partono tutte le disposizioni e provvedimenti riguardanti l'ordine ed i bisogni sociali, e le decisioni del Consiglio. Firma tutti gli avvisi che si pubblicano tanto nei giornali che nelle sale sociali, come tutti i diplomi od atti riguardanti l'alta Amministrazione del Circolo.

Art. 43. — Il Vice-Presidente rappresenta il Presidente, e ne fa le veci in caso d'assenza dichiarata del Presidente.

Art. 44. — Al Censore spetta di sorvegliare, affinchè venga osservato lo Statuto ed il presente Regolamento, come pure vengano eseguite tutte le decisioni prese dal Consiglio. Oltre alle incumbenze impostegli dallo Statuto, egli deve sorvegliare al regolare andamento della Società, e deve riferire al Consiglio su qualunque disordine si verifichi. Egli ha il potere di ammonire gli Ufficiali sociali ed i Consiglieri nel disimpegno delle loro attribuzioni.

Art. 45. — Il Segretario è responsabile verso il Consiglio del regolare andamento dell'Amministrazione sociale e delle esecuzioni delle deliberazioni prese. Scrive e firma tutte le lettere e gli atti del Circolo, e pubblica gli avvisi. Spedisce le lettere di convocazione delle Adunanze Generali e delle sedute del Consiglio, e di queste redige i processi verbali. Conserva tutte le carte riguardanti gli affari e gli interessi sociali. Compila i bilanci presuntivi e consuntivi, e gli Ordini del giorno delle Adunanze Generali e delle sedute del Consiglio. È il capo della contabilità sociale.

Art. 46. — L'Esattore riscuote i proventi sociali,

sollecita al pagamento i debitori verso il Circolo, e versa al Cassiere le somme esatte. Ogni mese espone al Consiglio la lista dei Soci morosi, ed eseguisce le disposizioni che il Consiglio prende in proposito.

Art. 47. — Il Cassiere custodisce i fondi sociali e provvede all'impiego dei medesimi. Espone ogni mese al Consiglio nella sua prima seduta un conto dell'amministrazione della cassa del mese antecedente, od ogni qualvolta ne venga richiesto dal Consiglio.

Art. 48. — L'Economo fa gli acquisti di tutti gli oggetti occorrenti pel Circolo, provvede all'illuminazione e riscaldamento del locale sociale, giusta le deliberazioni prese dal Consiglio. Spicca i mandati di pagamento e li rimette al Cassiere.

Art. 49. — Il Bibliotecario fa il Regolamento per la Biblioteca, e previa approvazione del Consiglio, lo pubblica e veglia al suo adempimento; dispone dei fondi che il Consiglio mette a sua disposizione per l'acquisto e legatura dei libri, abbonamento ai giornali occorrenti pel Circolo, e ne rimette la nota all' Economo ogni mese. Dispone pel servizio della Biblioteca, del cui miglioramento è specialmente incaricato.

Art. 50. — Gli aggiunti Ufficiali fanno le veci degli Ufficiali in caso di loro assenza dichiarata.

CAPO SESTO.

Dell' Insegnamento.

Art. 51. — Il Circolo Filologico provvede ogni anno dal 15 ottobre al 15 giugno all'insegnamento delle lingue francese, inglese, tedesca, spagnuola

e portoghese. L'insegnamento delle lingue francese, inglese e tedesca è ripartito in tre corsi per ciascuna lingua, vale a dire: un corso elementare, un corso medio, ed un corso superiore. Ciaschedun corso deve durare tutta l'annata scolastica e consta di tre lezioni settimanali. Il numero delle lezioni settimanali pei corsi superiori può dal Consiglio d'Amministrazione essere ridotto a due.

Art. 52. — L'insegnamento della lingua spagnuola comprende un corso unico, e potrà farsi cumulativamente con quello della lingua portoghese, per mezzo di quattro lezioni settimanali.

Art. 53. — Il Consiglio d' Amministrazione è autorizzato a provvedere all' insegnamento di altre lingue estere viventi, e specialmente del greco moderno, dell' arabo, delle lingue slave, quando le condizioni finanziare, disciplinari ed economiche del Circolo lo permettano, e vi sia domanda di almeno dodici Soci effettivi o frequentatori. Potrà il Consiglio abolire tali corsi con preavviso all'insegnante ed agli allievi di un mese quando il numero degli allievi frequentanti le lezioni non sia in media di otto.

Art. 54. — L' insegnamento delle lingue francese, inglese, tedesca vien impartito colle seguenti norme:

a) Ogni anno nel mese di settembre la Direzione pubblica un programma per ciascheduna lingua e per ciaschedun corso, al quale ogni Professore deve rigorosamente attenersi, regolando l'insegnamento nel corso affidatogli in modo da esaurire la materia assegnatagli, e da non toccare quella prescritta per il corso successivo;

b) Il Professore che ha cominciato l'insegnamento di una lingua col primo corso, farà nel successivo anno il secondo corso in modo che lo stesso Professore possa condurre i medesimi allievi sino al perfezionamento della lingua studiata. — Per i corsi di perfezionamento vengono nominati Professori fissi, i quali devono pure attenersi al programma emanato dall'Amministrazione;

c) Un ispettorato per ogni lingua, composto di due Membri nominati dal Consiglio, sopraveglierà all'esatta osservanza del Programma emanato dall'Amministrazione ed alla disciplina degli allievi, e riferirà al Consiglio con apposita relazione ogni bimestre;

d) Il Consiglio è autorizzato, ove le condizioni sociali lo permettano, di istituire corsi pratici di conversazione per le lingue francese, inglese e tedesca.

Art. 55. — Ogni Professore deve fare una relazione bimestrale sull'andamento del suo corso, accennando in media al numero degli allievi che lo frequentano, al loro complessivo progresso ed alla disciplina da essi osservata. Deve pure avvertire l'Amministrazione ogni qualvolta si verifichino abusi da parte degli allievi.

Art. 56. — Il Professore è tenuto a fare le sue lezioni all'ora stabilita dalla Direzione, ed in caso d'impedimento che giustifichi l'impossibilità di fare la sua consueta lezione, deve rendere avvertita la Direzione in tempo utile, affinchè questa possa provvedere a seconda del caso.

Art. 57. — L'onorario dei Professori non può essere inferiore a L. 4 per ogni lezione data al Cir-

colo. Il Professore non può mutare l'ordine delle lezioni a lui affidate, dare esami od introdurre cambiamenti nel Programma del corso senza prima essere a ciò autorizzato.

CAPO SETTIMO.

Degli Esami.

Art. 58. — A tutti i Soci tanto effettivi che frequentatori, che hanno frequentato nel Circolo i corsi superiori delle lingue insegnate, e che ne fanno domanda, vien dato pubblico esame nel locale sociale da tre Professori nominati dalla Direzione ed assistiti da due Membri del Consiglio a ciò delegati.

Art. 59. — L'esame è diviso in due prove, scritta ed orale. I Candidati ricevono per lettera l'avviso del giorno ed ora in cui ha luogo la redazione della prova scritta. Detta redazione deve farsi in una delle scuole del Circolo sotto la sorveglianza di due Consiglieri delegati dal Consiglio. Il tema preparato per cura dei Delegati vien dettato da un Professore o da chi per esso. La prova scritta deve portare la firma del Candidato ed essere consegnata ai Delegati, dai quali viene suggellata, ed appostovi il nome dell'autore, consegnata al Segretario.

Art. 60. — Un apposito avviso rende avvertiti i Candidati del giorno e dell'ora della prova orale. Detto avviso viene pubblicato nelle sale del Circolo 4 giorni prima dell'esame. La prova orale si raggira sulle materie indicate nel Programma che la Direzione emanerà, e si fa davanti alle rispettive Commissioni esaminatrici, e vien preceduta dalla correzione della

prova scritta. Le domande e le risposte vengono fatte e date nella lingua su cui si raggira l'esame.

Detta prova orale dura 30 minuti, ed ogni esaminatore interroga l'esaminando per 10 minuti consecutivi.

Art. 61. — Ogni esaminatore dispone di 10 punti, che verranno depositati in apposita urna.

Art. 62. — La verificazione della votazione vien fatta dai Delegati, ed il risultato viene pubblicato immediatamente.

Art. 63. — Ad ogni Candidato, che ha ottenuto il numero dei voti voluti, vien rilasciato un diploma di pratica conoscenza della lingua sulla quale ha subito l'esame.

Per ottenere detto diploma è necessario ottenere almeno 18 trentesimi.

Art. 64. — I nomi dei Candidati che hanno ottenuto il diploma sono pubblicati per otto giorni consecutivi nelle sale del Circolo.

Art. 65. — I Delegati del Consiglio sono incaricati:

1° Di avvertire in tempo debito i rispettivi Candidati del giorno ed ora della loro convocazione nelle scuole per la redazione della prova scritta;

2° Di assistere alla redazione della prova scritta e di riceverla dai Candidati, chiuderla in apposita busta, suggellarla e porvi il nome del Candidato, rimettendola al Segretario del Circolo;

3° Di invigilare alla stretta osservanza del presente Regolamento per ciò che riguarda l'esame orale;

4° Di redigere apposito processo verbale per ogni esame e Candidato, facendo risultare nel medesimo il numero dei voti ottenuti.

Art. 66. — Essi sono in diritto di sospendere e

rimandare l'esame qualora scorgessero qualche infrazione allo spirito ed alla lettera del Regolamento.

Art. 67. — Terminato l'esame ne firmano e fanno firmare dai Professori il relativo verbale, che consegnano al Segretario del Consiglio.

Art. 68. — Il Consiglio emanerà in tempo utile quelle altre disposizioni che avranno forza di Regolamento.

CAPO OTTAVO.

Disposizioni generali.

Art. 69. — Il presente Regolamento viene stampato e distribuito ai Soci.

Art. 70. — Hanno forza di Regolamento tutte le disposizioni che il Consiglio crede opportuno di dare.

Art. 71. — L'osservanza del presente Regolamento, come pure di ogni disposizione presa dal Consiglio, è affidata alla vigilanza d'ogni singolo Membro del Consiglio, e specialmente del Censore, il quale deve riferire al Consiglio ed eccitarne gli opportuni provvedimenti in caso di violazione.

Art. 72. — Copie del presente devono continuamente rimanere a disposizione dei Soci nella sala di lettura ed in quella di conversazione, ed una copia nella sala di Direzione.

Torino, 14 settembre 1870.

Visto ed approvato dal Consiglio:

Il Presidente
GIACINTO CIBRARIO

Per il Segretario
Pietro Albertini

PROMOTORI

SALESSE LUIGI, *Impiegato*
RAYNAUD *Geometra* GIUSEPPE
ALBERTINI PIETRO, *Negoziante*
GERNIA *Avvocato* CARLO
BERTETTI *Avvocato* MICHELE
CIBRARIO *Cav. Avv. Professore* GIACINTO
GALLEANI *Avvocato* LUCIANO
MOSCHETTI *Professore* GIUSEPPE

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Presidente

CIBRARIO *Cav. Avv. Professore* GIACINTO

Vice-Presidente

GALLEANI *Avv.* LUCIANO

Censore

RAMBOSIO *Cav.* PIETRO

Consiglieri

LAMIREAUX CAMILLO, *Segretario*
ALBERTINI PIETRO, *Cassiere*
RAYNAUD GIUSEPPE, *Economo*
GALLO SEVERINO, *Esattore*
BARBERIS LORENZO, *Bibliotecario*
BERTETTI *Avvocato* MICHELE
CURIONI *Avvocato* GIOVANNI
FACCIO GIOVANNI, *Negoziante*
COSTA GIOVANNI, *Negoziante*
FERRERI *Dottore* CARLO
ARDUIN FEDERICO, *Banchiere*
CALDERINI *Dottore* GIOVANNI





